

- (7) Considerando la consolidata tradizione di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione e viceversa, al fine di ottenere un accesso reciproco alle acque, è opportuno che l'Unione istituisca un meccanismo per il rilascio di autorizzazioni che consentano ai pescherecci del Regno Unito di accedere alle acque dell'Unione affinché possano pescare le quote dei contingenti che saranno assegnate al Regno Unito, alle stesse condizioni che si applicano ai pescherecci dell'Unione. Tali autorizzazioni di pesca dovrebbero essere concesse soltanto se e nella misura in cui il Regno Unito continuerà a rilasciare autorizzazioni che consentano ai pescherecci dell'Unione di continuare a pescare nelle acque del Regno Unito.
- (8) Il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) definisce le norme per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni di pesca destinate ai pescherecci che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo e ai pescherecci di paesi terzi che effettuano operazioni di pesca nelle acque dell'Unione.
- (9) Il regolamento (UE) 2017/2403 stabilisce disposizioni applicabili alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo al di fuori dell'ambito di un accordo e prevede che lo Stato membro di bandiera possa concedere autorizzazioni dirette e stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tali autorizzazioni. Dato il numero di pescherecci dell'Unione che esercitano attività di pesca nelle acque del Regno Unito, in mancanza di un accordo tra l'Unione e il Regno Unito contenente disposizioni in materia di pesca tali condizioni e procedure potrebbero comportare notevoli ritardi e un aumento degli oneri amministrativi. È pertanto necessario stabilire condizioni e procedure specifiche per facilitare il rilascio, da parte del Regno Unito ai pescherecci dell'Unione, di autorizzazioni per l'esercizio della pesca nelle acque del Regno Unito.
- (10) È necessario derogare alle norme che si applicano ai pescherecci di paesi terzi e stabilire condizioni e procedure specifiche che consentano il rilascio, da parte dell'Unione ai pescherecci del Regno Unito, di autorizzazioni per l'esercizio della pesca nelle acque dell'Unione.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/2403.
- (12) Il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020. In mancanza della conclusione di un accordo tra l'Unione e il Regno Unito contenente disposizioni in materia di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito ai sensi degli articoli 126 e 127 dell'accordo di recesso. Come misura di emergenza è opportuno che esso si applichi fino alla prima delle seguenti date: il 31 dicembre 2021 o la data in cui entra in vigore o si applica a titolo provvisorio un accordo tra l'Unione e il Regno Unito contenente disposizioni in materia di pesca.
- (13) Data la necessità di adottare il presente regolamento prima del giorno in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a norma degli articoli 126 e 127 dell'accordo di recesso, e data la necessità di stabilire procedure per autorizzare operazioni di pesca sostenibili nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione su una base di reciprocità al più tardi entro tale data, al fine di evitare una brusca interruzione delle operazioni di pesca, si ritiene opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (14) Per consentire agli operatori sia dell'Unione che del Regno Unito di continuare a pescare, è opportuno che le autorizzazioni di pesca per svolgere attività di pesca nelle acque dell'Unione siano concesse ai pescherecci del Regno Unito soltanto se e nella misura in cui la Commissione valuti che il Regno Unito concede ai pescherecci dell'Unione, su una base di reciprocità, diritti di accesso alle acque del Regno Unito per svolgervi operazioni di pesca,

(\*) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

